

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali Titolo III - Delle parti e dei difensori

Art. 90 Onere delle spese (Abrogato)

[Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese [c.p.c. [306](#), [310](#)] degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge [c.p.c. [210](#); disp. att. c.p.c. [38](#), [39](#)] o dal giudice.]